# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2240

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del deputato FIORI**

*Presentata il 7 novembre 1984*

## Riliquidazione delle pensioni del personale civile e militare dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Corte costituzionale ha stabilito con sentenza n. 26 del 1980 che dagli articoli 36 e 38 della Costituzione congiuntamente considerati, innegabilmente scaturisce, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, una particolare protezione per il lavoratore nel senso che il suo trattamento di quiescenza – al pari della retribuzione in costanza di servizio, della quale costituisce sostanzialmente un prolungamento ai fini previdenziali – deve essere proporzionato alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato, e deve in ogni caso assicurare al lavoratore medesimo ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, per una esistenza libera e dignitosa « proporzionalità ed adeguatezza che non devono sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta ».

Prima del 1976 la proporzione fra pensione e stipendio dei dipendenti statali era stata sempre assicurata dalla legge mediante l'istituto della riliquidazione. Questa consiste come è noto nel calcolare da capo la pensione del dipendente in base ai nuovi stipendi – corrispondenti a quello che è servito per l'originaria liquidazione – man mano che essi entrano in vigore dopo che il dipendente ha cessato servizio.

A decorrere dal 1976, invece l'articolo 2, comma 2° della legge 29 aprile 1976, n. 177 e l'articolo 14, comma 5° del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 hanno previsto per le pensioni un sistema di aumenti percentuali annui in sostituzione del precedente sistema della riliquidazione. Il nuovo sistema degli aumenti percentuali annui ha dato luogo però a gravissime disparità di trattamento che hanno portato in 4.068.000 lire annue lorde la perdita media subìta nel 1983 dal

pensionato statale, collocato a riposo prima del 1976, rispetto alla pensione che egli stesso potrebbe percepire se riliquidata in base allo stipendio entrato in vigore nel 1981.

Per rimediare a tale iniquità la presente proposta di legge fa anzitutto cadere, nei confronti delle pensioni statali, il sistema degli aumenti percentuali annui (articolo 1). Dispone inoltre che le pensioni sperequate siano riliquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1984, sulla base degli stipendi entrati in vigore dal 1981 (articolo 2). Prevede infine la copertura della spesa per la riliquidazione, valutata in lire 1.680 miliardi con le entrate del capitolo corrispondente al 3467 dello stato di previsione per l'anno finanziario 1983 (articolo 3).

Allo scopo di prevenire eventuali obiezioni di natura finanziaria si fa rilevare che i contributi previdenziali che sarebbero dovuti affluire durante il 1983 al capitolo 3467 ammonterebbero a lire 9.493 miliardi se lo Stato non si fosse sottratto all'obbligo di legge che vincola ogni datore di lavoro, di versare i suddetti contributi, mettendoli a frutto almeno per un anno. È evidente, pertanto, come alla spesa per la riliquidazione delle pensioni non si possano opporre deficenze di bilancio ma solo deficenze di versamento in bilancio che non è giusto ritorcere a danno dei pensionati.

Quanto all'aspetto amministrativo della riliquidazione, si fa notare che, come non ha posto mai problemi alle strutture contabili dello stato riliquidare gli stipendi in ogni occasione di miglioramento retributivo a maggior ragione non dovrebbe destare preoccupazioni riliquidare le pensioni che numericamente sono appena un quarto degli stipendi. Inoltre norme recenti hanno notevolmente snellito le operazioni di riliquidazione decentrandole presso gli uffici provinciali dei vari Ministeri (articolo 154 e 253 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 29 dicembre 1973, n. 1092) e sottraendole alla registrazione preventiva della Corte dei conti (articolo 166 della legge 1° luglio 1980, n. 312).

Giova infine rilevare, che dai vari sistemi suggeriti per perequare le pensioni, basati su aumenti in percentuale o in cifra fissa, nessuno risponde allo scopo d'eliminare tutte le ingiustizie dato che le pensioni vengono corrisposte in così enorme numero di misure diverse l'una dall'altra, da non essere disciplinabili ai fini equitativi altro che mediante la riliquidazione. Pertanto se le norme proposte per la perequazione possono essere utili per un primo intervento non sono sufficienti per un definitivo e completo equilibrio dei trattamenti di quiescenza.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1984, il comma quinto dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, non si applica alle pensioni del personale già dipendente dai Ministeri interessati all'attuazione delle norme seguenti:

*a)* decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge dalla legge 6 agosto 1981, n. 432;

*b)* decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge dalla legge 24 luglio 1981, n. 391.

ART. 2.

Qualora ne risulti un beneficio economico, le pensioni suddette sono riliquidate, dalle amministrazioni che ne disposero l'originaria liquidazione, sulla base pensionabile, corrispondente a quella originaria, e nella misura di legge vigente alla data di entrata in vigore dei trattamenti integrati di servizio attivo previsti dalle norme indicate alle lettere *a)* e *b)* del precedente articolo 1, e dai relativi decreti di attuazione, ferma rimanendo l'anzianità di servizio utile a pensione.

Gli effetti della suddetta riliquidazione decorrono dal 1° gennaio 1984. Il pagamento è subito effettuato dall'ufficio che amministra la partita di pensione, su comunicazione dell'amministrazione riliquidante, mentre gli eventuali arretrati seguono alla registrazione del decreto di riliquidazione da parte della Corte dei conti. Il Ministro del tesoro è autorizzato a emanare, d'intesa con le amministrazioni interessate alla riliquidazione, uno o più decreti per l'uniforme e sollecita

esecuzione delle disposizioni del presente articolo, anche impegnando i fondi per il lavoro straordinario da effettuarsi col sistema del cottimo.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.680 miliardi per il 1984, si provvede mediante riduzione dei capitoli del bilancio dello Stato per l'anno finanziario medesimo alimentati dai proventi del capitolo 3467 dello stato di previsione dell'entrata, e comunque mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984.